

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO

Predisporre il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 26 aprile, consultando RSPP, RLS (RLST/RSU), Medico Competente. Aggiornarne i contenuti in occasione di modifiche normative o produttive.

Promuovere il regolare e accurato lavaggio delle mani da parte di dipendenti ma anche appaltatori, clienti, visitatori:

- garantire la presenza di sapone e asciugamani monouso nei bagni per il lavaggio delle mani;
- utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...) per promuovere l'abitudine al lavaggio delle mani;
- collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol almeno del 70 %) in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro. Assicurarsi che i dispenser siano regolarmente ricaricati e fare in modo che lavoratori, appaltatori, clienti, visitatori vi abbiano facile accesso.

Promuovere una buona "igiene respiratoria" sul posto di lavoro:

- esporre manifesti che promuovono "l'igiene respiratoria" (scaricabili dal sito del Ministero della Salute, sezione: Opuscoli e poster o altri siti). Utilizzare tutte le forme di comunicazione disponibili (locandine, distribuzione di materiali informativi, rete intranet aziendale...).
- arieggiare i locali, aprendo finestre e/o porte;
- organizzare in generale le attività lavorative (compresa la entrata e l'uscita) evitando assembramenti e garantendo la distanza di sicurezza;
- assicurarsi che siano disponibili sul posto di lavoro fazzoletti di carta. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico degli stessi, possibilmente in prossimità di lavandini dotati di acqua e sapone/distributori di gel igienizzanti, per lavarsi le mani dopo l'uso del fazzoletto.
- mettere a disposizione mascherine (chirurgiche) per i lavoratori, da eliminare poi nei bidoni chiusi insieme ai fazzoletti.

Assicurare una buona pulizia e igiene dei posti di lavoro:

- le superfici (es. scrivanie e tavoli), gli oggetti (ad es telefoni, tastiere, maniglie, porte, corrimano, ecc.) e i servizi/spogliatoi devono essere lavati giornalmente con detersivi e disinfettati; a seconda del materiale la superficie può essere disinfettata con prodotti contenenti alcol (etanolo) al 70%, candeggina (ipoclorito di sodio 0,1%) o altri Presidi Medico Chirurgici ad azione virucida (ad es. benzalconio cloruro).

INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DI LAVORO CONTAMINATI

Solo nei locali ove abbiano soggiornato casi confermati, come da indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/20 "Pulizia ambienti non sanitari", da indicazioni della regione FVG del 5 marzo 2020 e valutati anche il "Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020" e il "Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020"), la pulizia deve prevedere:

- lavare le superfici con acqua e detersivi comuni. Successivamente, per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) dopo la pulizia. Per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, va utilizzato etanolo (alcol) al 70%;
- adeguata ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia;
- particolare attenzione alle superfici toccate frequentemente: ad es. porte, finestre, corrimano, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- tende, tessuti, biancheria per la casa vanno lavati con acqua calda a 90° e detersivo, se possibile con aggiunta di ipoclorito di sodio.
- durante le operazioni di pulizia vanno utilizzati mascherina chirurgica*, camice /grembiule monouso, guanti spessi, occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche), stivali o scarpe da lavoro chiuse. Dopo la sanificazione smaltire i materiali monouso usati come materiale potenzialmente infetto e pulire gli altri.

**Indossare la mascherina con mani pulite (lavate con acqua e sapone o con igienizzante). La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.*

Utilizzo in azienda di sale mensa e/o sale adibite a pause/relax e servizi:

- è opportuno adottare turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori (1 metro minimo) che effettuano la pausa pranzo e per evitare l'affollamento delle sale di uso comune.
- è opportuno adottare turnazioni, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori, anche per l'uso degli spogliatoi; va indicato il numero massimo consentito di persone contemporaneamente presenti, se possibile effettuare distanziamento tra gli armadietti del personale che condivide il locale nello stesso turno.
- Indicare il numero massimo di persone che possono recarsi e stazionare vicino ai distributori automatici, effettuare la pulizia giornaliera delle aree pausa e la disinfezione delle superfici di maggior contatto (tastiere, sportelli, etc.).

Ulteriori misure che si possono adottare, per limitare la diffusione del virus nei luoghi di lavoro:

- Adottare procedure di controllo dei visitatori, fornitori, clienti (misurazione temperatura, questionari, limitazione ingressi e contatti con fornitori, etc.);
- preferire modalità di smart work- lavoro flessibile - lavoro agile per lo svolgimento della propria attività lavorativa, privilegiando tra i destinatari di tale svolgimento i lavoratori portatori di patologie (soggetti più fragili in merito allo sviluppo di eventuali complicanze di COVID19, specialmente patologie respiratorie e cardiache), lavoratori pendolari che usano servizi di trasporto pubblici ed i lavoratori sui quali grava la cura dei figli (anche in relazione ad eventuali ordinanze di chiusura delle scuole d'infanzia e dei servizi di asilo nido);
- incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- prevedere protocolli di sicurezza anti-contagio e, nel caso non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, dotare gli operatori di mascherina chirurgica e, se necessario, altri dispositivi di protezione adeguati al rischio (ad esempio guanti, occhiali, ecc.);
- rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro non urgenti;
- limitare le occasioni di incontri e riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
- in caso di trasferte improrogabili, consultare il sito del Ministero della Salute per le *raccomandazioni per i viaggiatori*, il sito dell'OMS per i *consigli aggiornati per il traffico internazionale in relazione alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2* e il sito del Ministero degli Esteri per tutte le informazioni sui viaggi permessi o meno <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

INDICAZIONI PER LE AZIENDE CON:

casi sospetti, casi probabili, casi accertati o contatti stretti così come definite dagli atti nazionali/regionali del caso; vanno applicate le misure di prevenzione e protezione previste per ciascuno di tali scenari (Circolare del Ministero della Salute emessa in prima versione il 22.01.2020, ultimo aggiornamento del 29/05/2020):

- **Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
 - ✓ non adibire ad attività lavorativa, isolandolo dagli altri soggetti presenti;
 - ✓ deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica;
 - ✓ deve tornare e rimanere a casa (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici);
 - ✓ deve contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia.

- **Lavoratore che al di fuori dell'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**
 - ✓ non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti. In caso di segnalazione di caso positivo, il medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale collaborano con il Dipartimento di Prevenzione per il tracciamento dei contatti stretti lavorativi. Il datore di lavoro dispone l'allontanamento precauzionale dal luogo di lavoro dei collaboratori ritenuti "contatti stretti", in attesa delle istruzioni del Dipartimento di Prevenzione.
- **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:**
 - ✓ il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda acquisisce le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
 - ✓ informare il lavoratore, prima della partenza, in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
- **Persone fisiche in entrata in Italia:** è obbligatorio per le persone fisiche in entrata in Italia dall'estero (**vedere il link del Ministero degli Esteri sotto riportato per la lista dei Paesi con diversi adempimenti da rispettare**), anche se asintomatiche, comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente
<https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>
 Indicazioni sulle modalità di registrazione ai Dipartimenti di Prevenzione della Regione FVG
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute-prevenzione/FOGLIA25/>
- **Persone fisiche in entrata in Italia per comprovate esigenze lavorative:** alcuni adempimenti preventivi o restrizioni (isolamento domiciliare, divieto di ingresso) non si applicano se la persona entra in Italia per comprovate esigenze lavorative, ad esempio non si applicano al personale viaggiante (conducenti impegnati in trasporti internazionali), ai lavoratori transfrontalieri o ad altri lavoratori purché la permanenza in Italia non superi le 120 ore. Verificare il link ministeriale sopra indicato per tutte le modalità di esenzione.

Obblighi del lavoratore

- attenersi alle disposizioni in materia di coronavirus predisposte dall'azienda;
- attenersi alle disposizioni delle Autorità sanitarie sul Coronavirus in caso di soggiorni all'estero per motivi lavorativi e non.

Obblighi del Datore di Lavoro

1. Aziende soggette alla valutazione del rischio biologico:
 - aggiornare la valutazione specifica;
 - adottare le misure di prevenzione e protezione nel caso in cui ci sia una variazione del rischio:
 - ✓ consegna DPI
 - ✓ formazione/informazione/addestramento.
2. Aziende **NON** soggette alla valutazione del rischio biologico:
 - Redigere ed attuare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS e Medico Competente, il Protocollo di regolamentazione delle misure per la prevenzione della COVID-19 previsto dall'intesa tra le parti sociali del 26 aprile 2020 (allegato 9 del DPCM 24 ottobre 2020).

INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Devono essere assicurate le seguenti visite, previste all'art 41 del D. Lgs. 81/2008:

- **Comma 2 lettera c:** visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- **Comma 2 lettera e-bis:** visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- **Comma 2 lettera e-ter:** visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione; al rientro, ai lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e hanno avuto un ricovero ospedaliero, la visita medica prevista da tale comma è effettuata indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (Circ. Min. Salute 29 aprile 2020).
- **Visita straordinaria per lavoratori fragili:** produrre informativa per i lavoratori con fragilità (depressione immunitaria, patologie gravi, etc.) su opportunità di richiedere visita al medico competente per valutazione. Per le imprese senza medico competente è possibile ricorrere a INAIL, Commissione ex art. 5 L. 300 presso le Aziende Sanitarie, Dipartimenti o Strutture di Medicina legale o del Lavoro universitari (Circ. Min. Salute 4 settembre 2020).

Sentito il parere del Medico Competente, possono essere posticipate, se la situazione epidemiologica lo consiglia e non possono essere assicurate condizioni adeguate di distanziamento, prevenzione dell'assembramento, igienizzazione (Circolare Min. Salute 04 09 2020):

- **Comma 2 lettera b:** visita medica periodica
- **Comma 2 lettera e:** visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

La posticipazione delle visite sotto indicate va formalizzata **con apposita modifica del protocollo sanitario e di rischio.**

INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE

Ad eccezione dell'informativa (art. 36 D.Lgs. 81/2008) rispetto al nuovo rischio infettivo da Sars-Cov-2, i corsi in materia di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/2008) si svolgono seguendo le indicazioni qui sotto riportate:

1. Prediligere la formazione in modalità videoconferenza sincrona a distanza o la formazione a distanza (FAD); quest'ultima può essere attuata per le seguenti figure:
 - DDL con funzione di RSPP – formazione di base moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento;
 - RSPP e ASPP – formazione di base modulo A e aggiornamento;
 - DIRIGENTE – formazione di base e aggiornamento;
 - PREPOSTO – formazione particolare dai punti 1 a 5 e aggiornamento;
 - LAVORATORE – formazione generale e aggiornamento (per tutte le tipologie di rischio) e formazione specifica per il rischio basso;
 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA – formazione di base modulo normativo-giuridico e aggiornamento.
2. Per la formazione pratica e l'addestramento si vedano le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, e in particolare la scheda relativa a FORMAZIONE PROFESSIONALE (ultimo aggiornamento 8 ottobre)
www.regioni.it/download/conferenze/619846/

INFORMATIVA PER TUTTI

Cosa significa "contatto stretto"?

Per contatto stretto si intende un contatto diretto con materiale infetto o con un caso di COVID-19 a una distanza inferiore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti, e precisamente:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

IL CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA NUOVO CORONAVIRUS PASSA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON CASI CONFERMATI.

ALCUNI SITI UTILI PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI UFFICIALI

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

<https://www.immuni.italia.it/>

NUMERI UTILI REGIONALI

- ❖ **Numero Verde Regionale Coronavirus 800500300 attivo h 24**, per esigenze legate esclusivamente ad avere informazioni relative all'ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione FVG;
- ❖ **Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute attivo h 24**, attivato per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus.
- ❖ **Aziende Sanitarie:**

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale: numero dedicato ai luoghi di lavoro 0434 369952 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30, gestito da personale amministrativo adibito alla raccolta dei quesiti/dubbi e che raccoglierà le seguenti informazioni: Cognome, Nome, telefono, motivo della richiesta di informazione. In seguito, le richieste saranno smistate ai servizi competenti dove sarà trovata una risoluzione della richiesta;

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: numeri dedicati luoghi di lavoro

Sede operativa Monfalcone 0481 487205; 0481 487624

Mail: giacomo.bartelloni@asugi.sanita.fvg.it

paola.lister@asugi.sanita.fvg.it

Sede operativa Trieste 040 3997402

Mail segr.uopsal@asugi.sanita.fvg.it

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: numero dedicato coronavirus 0432 553264, selezionare opzione5:

Mail psal@asufc.sanita.fvg.it

covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it

Sede operativa di Gemona del Friuli: 0432 989511